REGOLAMENTO N. 1041/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1967

che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alla restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (2), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 6,

Visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 11,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 32, paragrafo 1,

Visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (6), ed in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

Visto il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (7), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (8), ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (9), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (10), ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (11), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (12), ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

Visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (13), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Considerando che i regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli prevedono che, nella misura necessaria a permettere l'esportazione dei prodotti sottoposti alle disposizioni di questi regolamenti, possa essere accordata una restituzione al fine di coprire la differenza fra i corsi o i prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale;

Considerando che è opportuno stabilire la data da prendere in considerazione per determinare il

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(7) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag 2614/67.
(8) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(9) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.
(10) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(11) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.
(12) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(13) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che questa data è quella del giorno dell'esportazione ; che per determinare questo giorno è necessario trovare una soluzione economicamente adatta, che assicuri l'uguaglianza di trattamento degli esportatori degli Stati membri e che corrisponda alla tendenza manifestatasi nella Comunità di effettuare i controlli doganali sui luoghi di produzione ; che, per questi motivi, è opportuno adottare, per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione, il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere alla esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione ;

Considerando che le regole generali adottate dal Consiglio prevedono che la restituzione sia pagata quando è offerta la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità ; che, al fine di pervenire ad una interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori dalla Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita della merce dal territorio geografico della Comunità ;

Considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati in vista di determinate destinazioni beneficiano, alla loro importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia di prelievo o di dazio ; che è opportuno, nella misura in cui questi sbocchi rivestano una certa importanza, mettere i prodotti comunitari in una situazione di uguaglianza nei confronti dei prodotti che sono importati dai paesi terzi ;

Considerando che alcune operazioni possono dar luogo ad abusi a causa del tasso della restituzione in rapporto a quello del prelievo, delle caratteristiche delle merci esportate o dei mercati di esportazione ; che, al fine di evitare tali abusi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esigere, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, prove complementari, prima del pagamento della restituzione ;

Considerando che occorre assicurarsi che i prodotti che escono dalla Comunità siano proprio quelli che sono stati oggetto delle formalità doganali di esportazione ; che un prodotto comunitario, prima di lasciare il territorio della Comunità, può attraversare il territorio di altri Stati membri ; che sembra quindi necessario instaurare un sistema di cooperazione amministrativa fra Stati membri mediante la creazione di un certificato di uscita come mezzo di prova ;

Considerando che il beneficio del regime previsto dal presente regolamento non può essere accordato ai prodotti che si trovano in libera circolazione all'interno della Comunità ; che occorre inoltre che i prodotti esportati con il beneficio di una restituzione siano di qualità tale da poter essere commercializzati alle normali condizioni ;

Considerando che i regolamenti relativi all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati prevedono che la restituzione possa essere concessa, in riferimento ad alcuni prodotti e salvo eccezioni, solamente se questi sono di origine comunitaria ; che è opportuno, di conseguenza, definire questa nozione ; che le merci interamente ottenute nella Comunità devono essere considerate come originarie di questa ; che fino all'adozione di una definizione comunitaria della nozione di origine delle merci occorre riferirsi, per la determinazione dell'origine delle merci fabbricate nella Comunità sulla base di prodotti provenienti dai paesi terzi, alle norme in vigore nello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione ;

Considerando che, nel caso che il tasso della restituzione sia differenziato in funzione della destinazione dei prodotti esportati, deve essere data la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione ; che non possono essere attualmente prescritti mezzi uniformi di prova, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori ; che occorre pertanto accettare la presentazione di documenti atti a dare una garanzia certa dell'arrivo a destinazione delle merci esportate, intralciando il meno possibile gli scambi ;

Considerando che al fine di porre su un piano di uguaglianza gli esportatori di prodotti per i quali è accordata una restituzione differenziata con gli altri esportatori, è opportuno prevedere il pagamento della parte della restituzione calcolata sulla base del tasso meno elevato della restituzione applicabile il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, non appena l'esportatore ha fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ;

Considerando che, essendo il giorno di adempimento delle formalità doganali d'esportazione considerato come giorno di esportazione per quanto riguarda il calcolo della restituzione, occorre prevedere che la restituzione sia pagata dallo Stato membro sul cui territorio sono state espletate le formalità doganali ;

Considerando che per facilitare agli esportatori il finanziamento delle loro operazioni è opportuno autorizzare gli Stati membri ad anticipare ad essi,

fin dall'adempimento delle formalità doganali di esportazione, tutto o una parte dell'importo della restituzione, purchè sia costituito un deposito cauzionale o una garanzia riconosciuta come equivalente, che garantisca il rimborso di questo anticipo nel caso in cui appaia in seguito che la restituzione non debba essere pagata ;

Considerando che nel caso in cui venga utilizzata la facilitazione di cui sopra e risultasse in seguito che la restituzione non avrebbe dovuto essere pagata, gli esportatori beneficierebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito ; che è opportuno in questa ipotesi, salvo caso di forza maggiore, prendere le misure idonee ad evitare questo beneficio non dovuto ;

Considerando che per ragioni di buona gestione amministrativa occorre esigere che la domanda di pagamento della restituzione sia depositata entro un ragionevole periodo di tempo ;

Considerando che taluni prodotti possono essere sottoposti, in Francia, ad un regime di deposito doganale d'esportazione che permetta il pagamento della restituzione non appena questi prodotti sono posti sotto tale regime ; che la soppressione immediata di questo regime potrebbe danneggiare gli esportatori di questo paese ; che occorre quindi autorizzare la Repubblica francese a mantenere a titolo transitorio questo regime per i cereali ed i semi oleosi, prodotti per i quali questa pratica presenta particolare importanza ; che, per gli altri prodotti, si può ovviare a questa difficoltà autorizzando fino al 30 giugno 1968 questo Stato membro a prolungare da 45 a 100 giorni il periodo intercorrente tra l'adempimento delle formalità doganali d'esportazione e l'uscita del prodotto dal territorio geografico della Comunità ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione dei grassi, dei cereali, della carne suina, delle uova e del pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la determinazione del tasso della restituzione applicabile ai prodotti che figurano nei regolamenti n. 136/66/CEE, n. 120/67/CEE, n. 121/67/CEE, n. 122/67/CEE, n. 123/67/CEE e 359/67/CEE, se non c'è stata fissazione in anticipo della restituzione e se vi è stata fissazione anticipata di questa, per la determinazione degli adattamenti da operare, all'occorrenza, al tasso della restituzione, il giorno dell'esportazione è quello in cui il servizio delle dogane accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione. Appena avviene quest'accettazione, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino alla uscita dalla Comunità o, se si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 2, fino a che abbiano raggiunto la loro destinazione.

2. L'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 1 è considerata, ai sensi del presente regolamento, come adempimento delle formalità doganali.

3. Il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

Articolo 2

È assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità :

— la consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie ;

— la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità ;

— la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale esse appartengono ;

qualora i prodotti della stessa specie importati dai paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia di prelievi o di dazi all'importazione nello Stato membro in questione, le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili.

Articolo 3

1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla produzione della prova che il prodotto per cui sono adempiute le formalità doganali :

— ha lasciato il territorio geografico della Comunità, come tale, nel caso di cui all'articolo 1, o

— ha raggiunto la destinazione, come tale, nei casi di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati come usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti usciti a destinazione di territori che, pur facendo parte del territorio geografico di uno Stato membro, sono incorporati nel territorio doganale di un paese terzo ; non sono invece considerati come usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti spediti a destinazione di terri-

tori che, pur facendo parte del territorio geografico di un paese terzo, sono incorporati nel territorio doganale di uno Stato membro.

Articolo 4

1. In alcuni casi, tenuto conto del tasso della restituzione in rapporto a quello del prelievo, delle caratteristiche delle merci esportate o dei mercati d'esportazione, gli Stati membri possono esigere, come condizione di versamento della restituzione, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, la prova che il prodotto in questione è stato importato in un paese terzo e, all'occorrenza, la prova delle condizioni nelle quali esso è stato importato. La prova dell'importazione in un paese terzo è fornita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. La presentazione della prova prevista al paragrafo 1 può essere resa obbligatoria secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti suindicati.

3. L'esportatore può essere dispensato dalla presentazione della prova prevista al paragrafo 1 se questa non può essere fornita per un caso di forza maggiore ; in questo caso possono essere ugualmente richiesti altri mezzi di prova.

Articolo 5

1. Se, prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una delle destinazioni previste all'articolo 2, un prodotto per il quale le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute, attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro sul cui territorio è stata effettuata tale operazione, la prova che questo prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o raggiunto la destinazione prevista è fornita, in attesa della instaurazione di un regime di transito comunitario, da un certificato di uscita il cui modello è ripreso in allegato.

Questo certificato, che è munito di un numero di serie, è rilasciato almeno in duplice esemplare dall'ufficio doganale in cui sono adempiute le formalità doganali d'esportazione. L'originale del certificato è rimesso all'esportatore mentre il secondo esemplare è conservato dall'ufficio di partenza o inviato direttamente da questo ufficio all'ufficio abilitato a pagare la restituzione. L'esemplare rimesso all'esportatore accompagna la merce, è vidimato dagli uffici doganali di passaggio in cui le merci debbono essere presentate e dall'ufficio doganale di uscita della Comunità o da quello competente per attestare che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 2. È in seguito rinviato, entro 8 giorni dall'ultima vidimazione, dall'ufficio in questione all'autorità nazionale indicata in alto nel certificato.

I visti degli uffici doganali di passaggio non sono apposti quando le merci sono trasportate dall'ufficio di adempimento delle formalità doganali d'esportazione fino all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità,

— in regime internazionale di trasporto stradale o ferroviario, o

— sotto sigilli doganali ; tuttavia, in caso di sostituzione dei sigilli, il visto dell'ufficio doganale che ha apposto i suoi sigilli rimane obbligatorio.

2. Il certificato di uscita può essere rilasciato all'esportatore o vidimato a posteriori a titolo eccezionale, a condizione che l'esportatore fornisca la prova che la merce presentata a questo ufficio o passata per questo ufficio era conforme alle indicazioni del certificato richiesto o rilasciato. Questo documento può inoltre essere vidimato a posteriori nei casi indicati all'articolo 2, nella misura in cui la regolamentazione doganale nazionale contenga disposizioni in materia. In caso di perdita del certificato di uscita, le autorità doganali dell'ufficio emittente possono, a titolo eccezionale, rilasciare un duplicato di questo documento che dovrà essere vidimato conformemente al documento originale.

3. Il servizio doganale dell'ufficio che ha emesso il certificato di uscità può rinviare questo certificato agli uffici di dogana che hanno posto i visti, per il controllo.

Articolo 6

Una restituzione è accordata soltanto per i prodotti ammessi alla libera circolazione all'interno della Comunità, di qualità sana, leale, mercantile e la cui utilizzazione, se tali prodotti sono destinati alla alimentazione umana, non sia esclusa o considerevolmente ridotta, tenendo conto delle loro caratteristiche o del loro stato.

Articolo 7

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 139/67/CEE, degli articoli 6, paragrafo 1, secondo trattino, dei regolamenti nn. 175/67/CEE, 176/67/CEE e 177/67/

CEE e n. 366/67/CEE, le disposizioni seguenti sono applicabili.

2. Fino all'applicazione di una definizione comune dell'origine delle merci, una merce è considerata originaria della Comunità quando è interamente ottenuta in questa o quando ha subito in questa una trasformazione o lavorazione valutata secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui sono adempiute le formalità doganali d'esportazione.

3. L'esportatore è tenuto a dichiarare l'origine del prodotto in questione secondo le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 2. Questa indicazione è verificata nelle stesse condizioni previste per gli altri elementi della dichiarazione d'esportazione.

Articolo 8

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 139/67/CEE, dell'articolo 5, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 142/67/CEE, dell'articolo 8, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 171/67/CEE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, comma 1, dei regolamenti nn. 175/67/CEE, 176/67/CEE, 177/67/CEE e 366/67/CEE, l'interessato deve presentare una copia del documento di trasporto e, a scelta dei servizi nazionali competenti, uno o più dei documenti seguenti: copia del documento doganale o portuale emesso nel paese di destinazione; attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti in questo paese; attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, che certificano l'arrivo in questo paese o la destinazione in questione. I servizi nazionali competenti possono riconoscere altri documenti come equivalenti e possono esigere mezzi di prova complementari. Essi ne informano la Commissione e questa ne informa gli altri Stati membri.

2. Tuttavia, la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione applicabile il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, è pagata dal momento in cui è fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore tutto o parte dell'importo della restituzione fin dall'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, a condizione che sia garantito dalla costituzione di un deposito cauzionale o di una garanzia riconosciuta come equivalente:

— nel caso in cui non sia fornita la prova, prevista all'articolo 3, che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione entro 45 giorni dall'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, il rimborso di questo anticipo aumentato del 5 %;

— nel caso in cui la prova prevista all'articolo 3 sia stata fornita ma nel caso in cui quella prevista all'articolo 4, nella misura in cui tale articolo sia applicato, non sia fornita entro 6 mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione, il rimborso di questo anticipo aumentato del 15 %;

— nel caso in cui la prova prevista all'articolo 3 sia stata fornita ma nel caso in cui quella prevista cui all'articolo 8, nella misura in cui questo articolo sia applicabile all'operazione considerata, entro 6 mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione, il rimborso di un importo uguale alla differenza tra l'importo dell'anticipo versato e quello calcolato sulla base del tasso più basso della restituzione applicabile alla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione, aumentato del 15 %.

2. Qualora, in caso di forza maggiore:

— le prove di cui al paragrafo 1 non possano essere fornite, le maggiorazioni previste in questo paragrafo non sono riscosse;

— le prove di cui al paragrafo 1 non possano essere fornite nei termini prescritti, questi termini possono essere prolungati, su domanda dell'esportatore, per una durata che l'organismo competente ritenga necessaria a motivo della circostanza invocata;

— la merce raggiunga una destinazione diversa da quella per la quale l'anticipo è stato calcolato, il rimborso di questo anticipo è, all'occorrenza, limitato all'importo versato indebitamente.

3. I rimborsi indicati ai paragrafi 1 e 2 sono riscossi proporzionalmente alle quantità di merci per le quali non sono fornite le prove di cui al paragrafo 1.

4. L'anticipo, all'occorrenza aumentato, è rimborsato in conformità alle disposizioni del presente articolo quando le prove di cui al paragrafo 1 non sono prodotte nei termini prescritti. In tal caso, se l'anticipo non è rimborsato malgrado la domanda, il deposito cauzionale costituito resta acquisito.

Articolo 10

1. La restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute.

2. La pratica relativa al pagamento della restituzione deve essere depositata, sotto pena di preclusione, entro sei mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali d'esportazione.

Articolo 11

1. La Repubblica francese può mantenere fino al 30 giugno 1968, il regime attualmente applicabile per il pagamento della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, posti in deposito di esportazione.

2. Per gli altri prodotti soggetti al presente regolamento, posti in deposito di esportazione, la Repubblica francese può, fino al 30 giugno 1968, prolungare il periodo previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, a 100 giorni, qualora tali prodotti abbiano beneficiato del regime di deposito di esportazione prima del 1° dicembre 1967.

I periodi previsti all'articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e all'articolo 10, paragrafo 2, sono prolungati di altrettanto.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le disposizioni comunitarie adottate, all'occorrenza, per stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, dell'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE, dell'articolo 9 dei regolamenti nn. 122/67/CEE e 123/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari per l'esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di questi paesi, ammessi al traffico di perfezionamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

N. 000000

CE CE
CERTIFICATO DI USCITA
CERTIFICAT DE SORTIE

EG EG
AUSGANGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT VAN UITGANG

Questo certificato deve essere inviato a
Ce certificat est à envoyer à
Diese Bescheinigung ist zurückzusenden an
Dit certificaat moet teruggezonden worden aan

.....

(Nome e indirizzo dell'autorità doganale)

A. Dichiarazione dell'interessato

Il sottoscritto

(Nome e cognome o ragione sociale e indirizzo completo)

dichiara che le merci sottodescritte e che sono oggetto del titolo di esportazione (1) n. rilasciato da (Stato membro) il 19.....

Numero d'ordine	Colli		Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci secondo la nomenclatura tariffaria delle restituzioni	Peso lordo kg	Peso netto kg
	Marche e numeri	Numero e specie				
1	2	3	4	5	6	7

Numero totale dei colli (col. 3)

e quantità totali (col. 7) (in tutte lettere)

— sono esportate a destinazione di (paese terzo) (2)

— sono consegnate a (2)

Certifico che le merci possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

....., il 19.....

.....

(firma dell'interessato)

B. Visto dell'ufficio doganale nel quale sono adempiute le formalità doganali di esportazione

Documento di esportazione : Modello n. del

Osservazioni (3) :

Mezzo di trasporto (4) :

Sigilli apposti :

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale :

....., il 19.....

Timbro dell'ufficio

.....

(firma del funzionario)

(1) S'intende per titolo d'esportazione, il certificato d'esportazione o ogni altro documento richiesto dalla regolamentazione agricola.
(2) Cancellare le indicazioni inutili.
(3) Le contestazioni speciali effettuate al momento della verifica delle merci devono essere indicate qui, in particolare il prelievo di campioni.
(4) Indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o il numero del veicolo.

C. **Visto attestante il passaggio regolare delle merci per gli uffici doganali intermediari** (1)

1. Ufficio di uscita dello Stato membro di partenza (2)	2. Ufficio di entrata del primo Stato membro di transito
Osservazioni (3), 19 Timbro dell'ufficio (firma del funzionario)	Osservazioni (3), 19 Timbro dell'ufficio (firma del funzionario)
3. Ufficio di uscita del primo Stato membro di transito	4. Ufficio di entrata del secondo Stato membro di transito
Osservazioni (3), 19 Timbro dell'ufficio (firma del funzionario)	Osservazioni (3), 19 Timbro dell'ufficio (firma del funzionario)
5. Ufficio di uscita del secondo Stato membro di transito	6. Ufficio di entrata dello Stato membro di uscita dalla Comunità
Osservazioni (3), 19 Timbro dell'ufficio (firma del funzionario)	Osservazioni (3), 19 Timbro dell'ufficio (firma del funzionario)

D. **Trasbordi ed incidenti durante il trasporto**

Relazione dei fatti e delle misure prese (3)	Visto delle autorità competenti

E. **Visto doganale dell'ufficio di uscita dalla Comunità o dell'ufficio che sorveglia la destinazione di cui all'articolo 2 del regolamento n.**

Le merci designate nel recto del presente certificato

— hanno lasciato il territorio della Comunità il 19 (4)

— sono state consegnate a il 19 (4)

Ufficio doganale :

....., il 19

Timbro dell'ufficio

..... (firma del funzionario)

(1) Il visto non è apposto quando le merci sono trasportate dall'ufficio di adempimento delle formalità doganali fino all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità,
— in regime internazionale di trasporto stradale o ferroviario, o
— sotto sigilli doganali ; tuttavia, in caso di sostituzione dei sigilli, il visto dell'ufficio doganale che appone i nuovi sigilli rimane obbligatorio.

(2) Da riempire nel caso in cui l'ufficio di uscita non coincida con l'ufficio di adempimento delle formalità doganali.

(3) Indicare in particolare i nuovi sigilli eventualmente apposti.

(4) Cancellare le indicazioni inutili.